UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 25 gennaio 1924** — **Numero 21** (*Straordinario*)

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 gennaio 1924, n. 20.

Scioglimento della Camera dei Deputati e convocazione del Collegio Unico Nazionale e dei due Rami del Parlamento.

Relazione a S. M. il Re sul decreto riguardante lo scioglimento della Camera dei Deputati e la convocazione del Collegio Unico Nazionale, e dei due Rami del Parlamento.

MAESTÀ,

I grandi problemi sociali e politici derivati dalla guerra avevano trovato a fronteggiarli Governi insidiati nella origine, inclini a rinviare le decisioni anzichè ad affrontarle, in balìa delle ambizioni dei gruppi parlamentari dai cui compromessi scaturivano, incapaci di reagire contro le forze dissolvitrici, con le quali anzi erano costretti a venire a continue transazioni spesso mortificanti, la sovranità dello Stato.

Le forze vive della Nazione, testimoni del collasso generale dello Stato, raccolte e organizzate dal Fascismo, sbarazzarono nell'ottobre del 1922 il terreno per ridare alla Nazione la fiducia in sè stessa.

Il Governo Fascista che dalla fulminea mobilitazione di queste forze, nel plebiscitario consenso popolare, sorse per virtù del felice intuito della Maestà Vostra, rispondeva alla necessità che alle estreme ruine in cui stava per precipitare il Paese si opponessero estremi rimedi.

In confronto alla consuetudine per cui i Governi erano emanazione esclusiva delle fluttuanti maggioranze parlamentari che si formavano sovente anche in spregio della volontà popolare, il nuovo Governo era nettamente un Governo di minoranza parlamentare; ma pure esso domandò la collaborazione al Parlamento il quale immediatamente la concesse.

Poteva allora sedurre l'idea di avvalersi del travolgente entusiasmo del momento per indire le elezioni generali per la nuova Camera; ma il Governo non si pose nemmeno tale quesito perchè opinò che il responso del Paese dovesse essere provocato non per frazionare in un verdetto delle masse l'omologazione di un atto storico la cui alta responsabilità esso è geloso di conservare intera a sè stesso; bensì per richiedere un giudizio sereno e cosciente sull'opera di ricostruzione che si accingeva a compiere.

Oggi, dopo quindici mesi di intensa e severa attività, lontana da ogni forma di demagogia, inspirata solamente alla preoccupazione del pubblico bene, il Governo, restituita, giusta il suo impegno al Parlamento, la delega legislativa straordinaria, crede giunto il momento di proporre lo scioglimento della Camera la quale, peraltro, sorta in condizioni così profondamente diverse dalle attuali da un metodo elettorale poggiato sopra l'equivoco, non ha più alcuna rispondenza con la situazione e l'orientamento delle correnti politiche del Paese.

A ricostituire l'assemblea elettiva il Governo Fascista propose e il Parlamento approvò con larghe maggioranze una legge che dà al popolo la possibilità di indicare quale sia la direttiva politica da esso preferita, e capace di assicurare la formazione di un Governo omogeneo che quella direttiva possa applicare senza il pericolo delle manovre di minoranze impazienti o di maggioranze infedeli. Pubblicata anche nel testo unico la nuova legge elettorale, viene sem-

pre più infirmata la esistenza di una assemblea, eletta con principi ad essa contrastanti e dalla quale il Governo non potrebbe attendere una più larga e proficua collaborazione.

Ma il Governo intende che nei prossimi comizi il corpo elettorale non si limiti, come per il passato, a costituire puramente un'assemblea, ma dichiari formalmente nell'espressione del voto il suo giudizio sull'opera compiuta e su tutto il programma del partito che oggi è al potere.

La concezione dello Stato da parte del Fascismo, quale si è rivelata nelle sue idee e coi suoi atti, capace di comprendere in fascio materiale e morale tutte le forze operanti della Nazione, non ha bisogno di vulnerare nessuno dei postulati fondamentali della Costituzione, la quale, accompagnando la storia dei successi dell'Italia risorta ad unità, si è prestata a tutte le evoluzioni in guisa che uomini ed eventi hanno potuto perfezionarla ed adattarla alle nuove storiche necessità.

Il Governo Fascista, il quale sente la sua missione tutrice di tutte le reali necessità ed aspirazioni raccolte nelle mirabili vicende secolari del nostro popolo, è il più forte assertore di quell'unità ideale che compone ed armonizza tutte le tendenze agenti nell'orbita della vita Nazionale. Pertanto riafferma che lo Stato lungi dall'essere semplice espressione o tutore delle ragioni sociali di classi particolari, debba invece essere, sempre e ovunque, l'imagine vivente della continuità del pensiero della Patria e il custode geloso della tradizione, il vindice del diritto, il massimo propulsore del sentimento nazionale. E nella pienezza incontrastata della sua sovranità giuridica, lo Stato può e deve ridurre al minimo le sue attribuzioni d'ordine economico per concedere il maggiore sviluppo alle iniziative individuali, e può graduarne l'applicazione secondo i tempi e le circostanze; ma quella esercita effettivamente, vigorosamente, senza transazioni o debolezze, in modo che interessi singoli o di categorie cedano sempre agli interessi della collettività considerati nei fini immediati o nelle conseguenze remote.

In base a questa concezione in diretta contrapposizione a quella che aveva avulso lo Stato dalla vita nazionale per ridurlo conseguentemente a doversi mantenere estraneo ai conflitti nei quali era in giuoco la stessa sua esistenza, il Vostro Governo ha, sin dai primi giorni della sua assunzione al potere, esposto il suo programma che indicava provvedimenti positivi atti a frenare il dissolvimento e a rimettere le fondamenta della ricostruzione della Nazione nei suoi ordini materiali e spirituali. E crede di avere, pur tra grandi difficoltà, naturali in gran parte, artificiose le altre, assolto al suo impegno.

Ristabilita l'autorità del potere legittimo contro tutte le usurpazioni antiche e recenti, formali e sostanziali; ripristinato l'ordine nei pubblici servizi e ricondotte all'obbedienza delle leggi le categorie degli agenti dello Stato; raggiunta e consolidata con una politica di fermezza e di equità la pace tra le classi, il Governo non ha esitato a migliorare, nei limiti delle possibilità di bilancio, le condizioni economiche di molte categorie di funzionari, e contemporaneamente, a convertire in disposizioni legislative le richieste decennali delle classi lavoratrici, facendosi promotore di intese tra i produttori ed i lavoratori con la prevalenza del criterio della collaborazione nella convergenza dei reciproci interessi.

In un ambiente così risanato, non distratto da preoccupazioni che costituirono per tanto tempo l'incubo dei Governi precedenti, si è potuto dare calma misurata applicazione a quei pieni poteri che dovevano dimostrare lo spirito innovatore e la preparazione del Fascismo assurto alle responsabilità somme della direzione dello Stato.

Sgombrato rapidamente dalla struttura statale tutto ciò che di superfluo e di ingombrante vi aveva accatastato la debolezza politica del dopo guerra; estese senza ulteriore indugio alle nuove Provincie le nostre leggi fondamentali di diritto pubblico. il complesso organamento giuridico ed amministrativo dello Stato fu riveduto in tutti i suoi istituti ed uffici e nella funzione degli Enti autarchici e istituzionali risolvendo in pochi mesi, con un'opera organica pertinace e ardente, vasti problemi alcuni dei quali dalla unificazione legislativa ed amministrativa del 1865 attendevano mano ferma ed autorevole. E vennero introdotte riforme ardite ma ponderate che recheranno frutto di semplificazioni importanti e di più diretta e sicura giustizia amministrativa, col perfezionamento delle garanzie e col coordinamento di tutti gli scopi dei pubblici istituti, o che determineranno un profondo rinnovamento della cultura e del carattere nazionale.

La generale riforma degli istituti relativi alle entrate e alle spese dello Stato, compiuta pur essa senza scosse nel periodo dei pieni poteri, ha dato alla Nazione una compagine finanziaria potente e ordinata e in cui si conciliano le esigenze dello Stato con le condizioni di floridezza della privata economia. Gli effetti di questa politica finanziaria rigorosa, prudente e largamente ricostruttiva sono documentati dalla contrazione del disavanzo di competenza, dalla sufficienza della cassa e dalla odierna valutazione del credito dello Stato.

Riorganizzate, con cospicui sforzi finanziari, le armi di terra, di mare e di aria che dopo la vittoria eransi lasciate in completa crisi, lo Stato ne trae quella coscienza di sicurezza che è ragione di calma e di serenità in tutte le contese internazionali. E in queste, in mezzo alle più irte difficoltà obiettive ed ereditate, il Vostro Governo ha dimostrato di tener fede ai trattati risolvendo molte delle finora insolute onerose pendenze alcune delle quali di vitale importanza pel Paese, portando in tutta la sua politica estera una nota di chiarezza e di dignità, accompagnata al più vigilante senso di responsabilità.

È sulla continuazione e sull'ulteriore sviluppo di questa politica generale che il Vostro Governo intende che il Paese dia il suo esplicito giudizio.

All'attuazione di essa la nuova Assemblea, se alla Maestà Vostra piacerà accogliere il proposto Decreto, dovrà dare il suo concorso, mercè una cosciente ed assidua collaborazione col Governo che della rappresentanza elettiva riconosce il giusto valore, costituendo essa, se non più il fulcro intorno

a cui gravitava negli anni della decadenza politica tutta la vita pubblica, uno degli elementi fondamentali che armonicamente con gli altri contribuiscono a regolare la vita dello Stato.

Ponderoso compito della XXVII Legislatura, la quale, in cospetto alla vasta opera amministrativa e finanziaria compiuta dal Governo, dovrà portare la viva voce della opinione pubblica a completarla, integrarla, coordinarla in guisa che niuna delle virtù operanti dello Stato rimanga estranea al nuovo flusso della vita nazionale.

Energie giovani e vivaci introdotte mercè l'intervento delle rappresentanze tecniche e professionali nella funzione dello Stato e la partecipazione graduale della donna alla vita pubblica daranno un più completo svolgimento agli istituti di diritto pubblico e privato già avviato con la delega data al Governo per la riforma dei codici.

Raccolte le classi lavoratrici nell'orbita dello Stato di cui esse fanno parte integrante ed attiva, un sentimento di solidarietà nazionale dovrà governare i rapporti sociali sottoposti ad una regola comune di disciplina civile e politica.

Garantita la produzione anche con una saggia politica integratrice di lavori pubblici, l'opera finanziaria sorretta ampiamente dalla pubblica fiducia dovrà essere completata in modo da dare assetto definitivo al bilancio dello Stato.

Sicuro che il popolo italiano conforterà, come ha fatto in tutti i momenti della sua storia gloriosa, una politica che mira esclusivamente ad affrettare le sue immancabili fortune, il Vostro Governo, che ha dimostrato di saper sostenere ogni responsabilità e i doveri che ne incombono, si onora sottoporre alla Vostra Augusta firma il decreto che scioglie la Camera dei Deputati ed indice le elezioni generali.

MUSSOLINI — DIAZ — REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI — GENTILE — CORBINO — CARNAZZA — COLONNA DI CESARÒ.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;
Veduto il testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2694;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei Deputati è sciolta.

Art. 2.

Il Collegio Unico Nazionale è convocato per il giorno 6 aprile 1924, all'effetto di eleggere il numero dei deputati secondo il riparto stabilito tra le circoscrizioni elettorali.

Art. 3.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono convocati per il giorno 24 maggio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 295. — GRANATA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.